

## **Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia e contro ogni discriminazione**

*(Ultima modificazione: Decreto rettorale Rep. n. 975 del 09 Aprile 2025)*

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione, le attribuzioni e l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia e contro ogni discriminazione" (di seguito CUG) dell'Università degli Studi di Messina, istituito ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo, dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e delle Direttive e Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Il CUG dell'Università di Messina, in continuità con l'attività e la progettualità del preesistente Comitato per le Pari Opportunità, persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare, nell'ambito delle attività di lavoro, studio e ricerca, condizioni di parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela di quanti studiano e, a qualsiasi titolo, lavorano nell'Ateneo messinese e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale e/o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alle convinzioni personali, alla disabilità stabile o temporanea, alla religione e alla lingua;
- b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro, dello studio e della ricerca, migliorando l'efficienza delle prestazioni, anche attraverso la realizzazione di un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto verso qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e/o psicologica;
- c) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione dell'Università anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere organizzativo tenendo conto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche (T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Il CUG dell'Ateneo messinese persegue, inoltre, la finalità di promuovere la cultura di genere e di favorire, in un'ottica interdisciplinare, la diffusione di studi di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza e/o ogni discriminazione, e *women's studies*, dando impulso ad attività di formazione e ricerca.

### **Art. 3 - Composizione**

1. Il CUG è un organismo paritetico formato da componenti designate/i da ciascuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Ateneo, da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, da due rappresentanti degli studenti e una/uno dei dottorandi e specializzandi, nonché da altrettanti componenti supplenti.

2. La composizione del CUG deve tendenzialmente assicurare la presenza paritaria di tutti i generi, la provenienza da aree funzionali diverse e una rappresentanza equilibrata di personale docente e tecnico-amministrativo.

3. Le/I rappresentanti dell'Amministrazione sono nominate/i dal Rettore a conclusione di due distinte procedure di interpello riguardanti il personale docente e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo basate sulla valutazione dei *curricula* in modo da garantire adeguati requisiti di competenza ed esperienza. Per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità, capacità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG, il Rettore potrà avvalersi di una apposita Commissione, designata con proprio decreto. In tal caso, la Commissione formula due diverse graduatorie (una per i docenti e l'altra per il personale tecnico-amministrativo) da cui attingere per

la nomina dei membri effettivi e degli altrettanti membri supplenti, nel rispetto di quanto previsto dal superiore comma 2.

4. Le/I componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. I supplenti possono tuttavia partecipare alle riunioni del CUG su esplicito invito della/del Presidente e/o se coinvolti nei Gruppi di lavoro o nelle Commissioni eventualmente costituite. In caso di compresenza della rispettiva componente effettiva, non hanno diritto di voto. I due rappresentanti della componente studentesca, la/il rappresentante dei dottorandi e specializzandi e i relativi supplenti sono eletti da un collegio composto dagli studenti, dottorandi e specializzandi eletti in Senato Accademico e in Consiglio d'Amministrazione, a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti è eletto il più giovane per età. Essi partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le discussioni e le deliberazioni inerenti all'organizzazione e alla gestione del rapporto di lavoro.

5. Alle riunioni del CUG partecipa, senza diritto di voto e con compiti di supporto tecnico-amministrativo, la/il responsabile o altro soggetto delegato dell'Ufficio CUG.

6. Alle riunioni del CUG possono essere invitate a partecipare, senza diritto di voto, persone in possesso di particolari competenze o professionalità specifiche.

7. Il CUG opera in stretta collaborazione con la/il Consulente di fiducia, nominata/o dal Rettore ai sensi dell'art. 5 del Codice di comportamento a tutela della dignità delle persone che studiano e lavorano nell'Università degli Studi di Messina e con ogni altro organo previsto dalle disposizioni di legge o da atti interni. La/Il Consulente di fiducia e detti organi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CUG, in qualità di esperti e con voto consultivo, per suggerire azioni specifiche o generali volte a promuovere un clima di lavoro che assicuri la pari dignità e libertà delle persone.

8. Le/I componenti del CUG, sia effettive/i che supplenti, nello svolgimento delle proprie funzioni sono considerate/i a tutti gli effetti in servizio.

9. L'Amministrazione tiene conto dell'attività svolta dalle/dai componenti all'interno del CUG.

#### **Art. 4 - Durata**

1. Il CUG dura in carica quattro anni. Le/I sue/suoi componenti possono ricoprire l'incarico non oltre due mandati consecutivi.

2. Eventuali dimissioni anticipate vanno comunicate per iscritto al Rettore.

3. Le/i componenti nominate/i nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

4. Ciascun componente del CUG cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) per cessazione dal rapporto di lavoro, trasferimento ad altra sede o revoca dell'incarico sindacale;
- b) se appartenente alla componente studentesca o ad altre figure in formazione, al completamento dell'attività formativa o in caso di rinuncia agli studi;
- c) per assenza senza giustificato motivo per più di tre sedute, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto d'Ateneo;
- d) per dimissioni volontarie, presentate per iscritto al CUG e al Rettore.

5. Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, a seconda che la/il componente decaduta/o sia di parte pubblica o sindacale o appartenga alla componente studentesca e/o in formazione, il Rettore, l'Organizzazione sindacale di appartenenza o il collegio di cui al comma 4 dell'art. 3 procedono tempestivamente alla sostituzione, dandone comunicazione alla/al Presidente.

#### **Art. 5 - Presidente**

1. Il CUG elegge, al suo interno, con voto segreto e non delegabile e a maggioranza assoluta dei componenti, la/il Presidente.

2. È compito della/del Presidente:

- a) rappresentare il CUG, convocarne e presiederne le riunioni, stabilire l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) coordinare l'attività del CUG e dell'Ufficio CUG, costituito a supporto tecnico-organizzativo del Comitato, e provvedere affinché entrambe si svolgano in stretto raccordo con i competenti organi dell'Ateneo;
- c) assicurare l'attuazione delle delibere e vigilare sul rispetto delle stesse, garantendo

- l'informazione costante circa le iniziative poste in essere;
- d) nominare, tra le/i componenti effettivi, una/un Segretaria/o verbalizzante;
  - e) nominare due Vice Presidenti;
  - f) proporre al Rettore, sentito il CUG, la decadenza dall'incarico dei componenti in caso di assenze non giustificate;
  - g) redigere le relazioni annuali di cui al successivo Art. 9.

#### **Art. 6 - Vice Presidenti, Segretaria/o e Responsabile Ufficio CUG**

1. I due Vice Presidenti sono scelti dalla/dal Presidente tra i componenti del CUG. Una/Uno di essi dovrà essere di genere e categoria diversa da quelli della/del Presidente. Una/Uno dei Vice Presidente può coincidere con la/il supplente della/del Presidente.
2. I Vice Presidenti affiancano la/il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e, in caso di suo impedimento o di assenza, a turno o su specifica delega, la/lo sostituiscono.
3. La/Il Segretaria/o di cui al comma 2 lett. d) del precedente articolo è scelta/o annualmente tra le/i componenti del CUG, ma può essere confermata/o nell'incarico. Le sue funzioni sono limitate alla verbalizzazione delle sedute del CUG. In sua assenza, la/il Presidente può affidare tale incarico ad altro componente.
4. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico- amministrativo necessarie per il funzionamento del CUG sono invece assegnate alla/al Responsabile dell'Ufficio CUG, che tra l'altro deve:
  - a) curare l'invio, tramite posta elettronica, delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;
  - b) predisporre gli indirizzi elettronici utili per la corrispondenza del CUG;
  - c) tenere l'archivio del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna etc.);
  - d) protocollare la corrispondenza in arrivo e in partenza;
  - e) curare l'attuazione delle delibere presso gli uffici competenti;
  - f) svolgere attività di front office nei locali del CUG;
  - g) assicurare il necessario supporto organizzativo alle attività del CUG.

#### **Art. 7 - Compiti e funzioni**

1. Il CUG esplica le proprie attività a favore sia del personale docente e tecnico-amministrativo, strutturato o meno, sia della componente studentesca e di tutte le altre figure in formazione, opera in stretto raccordo con l'Amministrazione dell'Università ed esercita i compiti assegnatigli, utilizzando risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge. Ha accesso ai dati e alle informazioni necessarie a garantire l'operatività sulle materie di sua competenza.
2. Nell'ambito delle proprie competenze e delle funzioni propositive, consultive, di verifica e monitoraggio che gli sono assegnate, il CUG svolge i seguenti compiti:
  - A) **Funzione propositiva** per promuovere la cultura di genere e delle pari opportunità, cultura, contrasto alla violenza e/o ogni discriminazione, e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e di studio, e a tal fine:
    - predispone i Piani triennali di azioni positive sulla base delle attuali norme vigenti, promuove, in collaborazione con specialisti del settore, indagini conoscitive e ricerche al fine di acquisire gli elementi necessari per conoscere la condizione di chi lavora e studia presso l'Ateneo messinese e individuare gli eventuali ostacoli che si frappongono al raggiungimento della parità e del benessere organizzativo;
    - propone iniziative dirette a favorire politiche di conciliazione vita/lavoro e ad attuare, anche in collaborazione con la/il Consulente di fiducia e con gli altri organi previsti dalle disposizioni di legge o da atti interni, le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone;
    - promuove l'analisi e la programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
    - propone interventi formativi diretti al personale e alla dirigenza sulle materie di competenza e dà impulso ad azioni di empowerment per accrescere la consapevolezza di sé e la capacità di scelta (corsi di autostima etc.), nell'intento di riconoscere e valorizzare le differenze di ciascuno;
    - promuove e valorizza misure idonee a tutelare la salute – intesa come stato di benessere fisico, mentale e sociale – di chi lavora nell'Università di Messina e incentiva le indagini e le rilevazioni

orientate a evidenziare le differenze di genere nella salute, con particolare riferimento ai fattori di rischio, prevenzione, cronicità, disabilità, salute riproduttiva;

- promuove iniziative e interventi per l'adozione di un linguaggio di genere;
- favorisce lo scambio di buone pratiche, di conoscenze e di esperienze su possibili problematiche relative alle pari opportunità e ne cura la diffusione, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- propone azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo, nonché interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere nell'Ateneo situazioni di discriminazione o violenze sessuali, morali e/o psicologiche (mobbing).

**B) Funzione consultiva, esprimendo pareri:**

- sui progetti di riorganizzazione dell'Ateneo;
- sui piani di formazione del personale;
- sull'orario di lavoro, sulle forme di flessibilità lavorativa e sugli interventi di conciliazione;
- sui criteri di valutazione del personale;
- sulla contrattazione integrativa relativamente ai temi che rientrano nelle proprie competenze.

**C) Funzione di verifica e monitoraggio sugli obiettivi previsti nel PIAO;**

- sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e/o psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing);
- sullo stato di attuazione e sull'applicazione delle leggi di parità da parte dell'Amministrazione;
- sull'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, legata al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alle convinzioni personali, alle condizioni di disabilità, alla religione e alla lingua, relativamente all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione professionale, alla promozione negli avanzamenti di carriera e alla sicurezza del lavoro.

3. Il CUG dell'Università di Messina inoltre può:

- a) aderire a organismi nazionali dei CUG e/o CPO delle Università italiane e curare la raccolta e la diffusione di documentazione concernente i provvedimenti assunti nelle materie di competenza presso altri Atenei italiani, intrattenendo a tal fine rapporti di scambio con i rispettivi CUG;
- b) favorire all'interno dell'Ateneo messinese la diffusione di una cultura di genere, di contrasto alla violenza e/o ogni discriminazione e delle pari opportunità, dirigendo l'intervento sia verso il personale universitario che verso la componente studentesca e promuovendo appositi corsi di orientamento di genere, moduli didattici, Master universitari, dottorati di ricerca, convegni, seminari etc., nonché sollecitando, anche mediante borse di studio, ricerche, tesi di laurea, partecipazione a corsi specialistici e quant'altro possa risultare utile a tal fine;
- c) promuovere e/o organizzare attività formative e/o culturali finalizzate alla conoscenza e all'acquisizione dell'identità di genere, alla convivenza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra donne e uomini, nonché alla prevenzione, al riconoscimento e al contrasto della violenza di genere. A tal fine, il CUG può collaborare e/o dare il proprio patrocinio a iniziative organizzate da altri organismi e istituzioni e aventi gli stessi obiettivi;
- d) attivare una collana editoriale per la pubblicazione di studi e ricerche di genere e sulle politiche contro le discriminazioni, ivi compresi i risultati delle indagini conoscitive, gli atti di convegni e seminari, le tesi di laurea meritevoli di pubblicazione etc.

4. Il CUG assolve, infine, ad ogni altro compito attribuitogli dalle normative comunitarie, dalle leggi nazionali o da contratti e accordi di natura sindacale.

5. Per la realizzazione di progetti specifici per i quali sia necessario l'apporto di competenze professionali specialistiche e/o di prestazioni quantitativamente rilevanti, il CUG può avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti interni o esterni al mondo universitario, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e secondo la normativa in vigore.

6. L'Ateneo fornisce tempestivamente al CUG tutti i dati, le informazioni e la documentazione necessari a garantirne l'effettiva operatività.

## **Art. 8 - Commissioni e Gruppi di lavoro**

1. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare mediante Commissioni, incaricate di realizzare obiettivi o di affrontare tematiche di lungo periodo, o in Gruppi di lavoro, di natura provvisoria, costituiti per realizzare entro tempi brevi uno specifico compito.
2. Delle Commissioni o dei Gruppi di lavoro possono far parte, in base alle specifiche competenze, anche le/i componenti supplenti e, senza diritto di voto, soggetti esterni al Comitato, la cui presenza sia utile per avere chiarimenti e approfondimenti su determinati argomenti da trattare.
3. La/Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti dei Gruppi di lavoro e/o delle Commissioni una/un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Chi ricopre le funzioni di coordinatore cura, in accordo con l'Amministrazione dell'Università, l'attività preparatoria e istruttoria relativa alle questioni che il Gruppo o la Commissione devono prendere in esame e, infine, relaziona al CUG sull'attività svolta e formula proposte di deliberazione.

## **Art. 9 - Relazioni annuali**

1. Il CUG, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, redige e trasmette ai vertici dell'Ateneo una relazione, riferita all'anno precedente, sullo stato del personale universitario, con particolare riguardo all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e/o psicologiche (mobbing) nei luoghi di lavoro e di studio.
2. La relazione tiene anche conto:
  - a) dei dati e delle informazioni fornite dall'Amministrazione;
  - b) delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il CUG entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette al Rettore, al Direttore Generale, al Senato accademico e al Consiglio d'Amministrazione dell'Università una relazione, riferita all'anno in corso, sull'attività svolta, contenente anche la rendicontazione delle spese effettuate e la previsione di spesa per le attività avviate e non concluse e per quelle programmate per l'anno successivo.

## **Art. 10 - Funzionamento**

1. Il CUG viene convocato di norma dalla/dal Presidente non meno di otto volte l'anno, anche su richiesta di almeno la metà dei componenti effettivi. La convocazione, completa dell'ordine del giorno, viene inviata a mezzo e-mail almeno sette giorni antecedenti la riunione e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Le sedute del CUG possono essere svolte anche in modalità telematica o mista, con alcuni componenti in presenza ed altri collegati da remoto.
2. Alle sedute sono di norma invitati a partecipare le/i componenti effettive/i. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione, i medesimi devono dare tempestiva comunicazione al/alla Presidente per la convocazione dei supplenti.
3. Qualora i temi da trattare rivestano particolare importanza, la/il Presidente può convocare anche le/i supplenti che, in presenza dei membri effettivi, parteciperanno senza diritto di voto.
4. La seduta è validamente costituita in presenza della metà più uno delle/dei componenti effettivi.
5. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, generalmente con votazione palese. A parità di voto prevale il voto della/del Presidente.
6. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla/dal Segretario/o verbalizzante e dalla/dal Presidente. Lo stesso viene sottoposto ad approvazione nella prima seduta successiva e viene pubblicato sul sito web del CUG.
7. Le/I componenti del CUG nello svolgimento delle loro funzioni non percepiscono alcun compenso o indennità, ma sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

## **Art. 11 - Sede e risorse**

1. L'Università di Messina mette a disposizione del CUG una sede, ubicata nei locali di Via Consolato del Mare n. 41, già destinati al Comitato per le Pari Opportunità, e risorse umane e strumentali idonee a garantirne l'ottimale esercizio delle funzioni, e in particolare personale di segreteria, un budget annuale, strumenti che favoriscano la comunicazione, quali, ad es. una sezione del sito web di Ateneo.
2. La dotazione del budget è definita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione sulla base del programma di spesa deliberato dal CUG.

## **Art. 12 - Trasparenza**

1. Le attività del CUG sono improntate alla trasparenza, pertanto i verbali delle sedute e ogni altra documentazione utile saranno pubblicati sul suo sito web.

#### **Art. 13 - Validità e modifiche del Regolamento**

1. Il presente regolamento, approvato dal CUG a maggioranza qualificata dei due terzi e trasmesso per la sua approvazione al Senato accademico e al Consiglio d'Amministrazione, è emanato dal Rettore e pubblicato sul sito web del CUG e tra i regolamenti d'Ateneo.

2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal CUG a maggioranza qualificata dei due terzi.

#### **Art. 14 - Norme di rinvio e finali**

1. Per quanto attiene al diritto di accesso alla documentazione relativa alle attività del CUG, si rinvia all'apposita normativa di riferimento.

2. I dati personali saranno trattati, nell'ambito delle attività del CUG, limitatamente al perseguimento delle finalità istituzionali e secondo le prescrizioni del Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii).

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente sulle materie di competenza.